

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 8 febbraio 2019.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico per impianti di depurazione afferenti al Servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 124, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale" e s.m.i.;

Vista la legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39" e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e s.m.i.;

Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8 "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 21 marzo 2013, n. 353 "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio idrico integrato (art. 40, legge regionale n. 27/86 ed art. 124, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.";

Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui

all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2013, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2018, n. 59/Area 1A/S.G., con il quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. Alberto Pierobon Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto del Presidente della Regione 4 gennaio 2018, n. 833, con il quale è stato conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

Visto il decreto del dirigente generale 31 luglio 2018, n. 833, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Anzà l'incarico di dirigente del servizio 1 "Gestione ed attuazione del servizio idrico integrato" del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

Considerato che nei confronti dell'Italia sono state avviate quattro procedure di infrazione per inosservanza della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ed in particolare:

- procedura di infrazione 2004/2034, relativa ad agglomerati con carico generato superiore a 15.000 a.e. che scaricano in aree cosiddette "sensibili", per violazione degli obblighi di predisposizione dei sistemi di raccolta (articolo 3) e trattamento (articoli 4 e 10) dei reflui di 110 agglomerati; procedura chiusa con sentenza di condanna del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10);

- procedura di infrazione 2009/2034, relativa ad agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.e., per violazione degli obblighi di predisposizione dei sistemi di raccolta (articolo 3) e trattamento (articoli 4 e 10) dei reflui di 41 agglomerati; procedura chiusa con sentenza di condanna del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13);

- procedura di infrazione 2014/2059, avviata sulla base delle informazioni EU Pilot 1976/11/ENVI, relativa ad agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.e., per la non conformità di 883 agglomerati urbani (articoli 3, 4 e 5) alcuni dei quali scaricano in aree sensibili (articolo 5);

- procedura di infrazione 2017/2181, per la non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, che la Commissione europea ha già formalizzato all'Italia con messa in mora del 19 luglio 2018;

Considerato che le procedure di infrazione sopra richiamate riguardano un elevato numero di agglomerati ricadenti nel territorio della Regione siciliana e che i programmi di finanziamento promossi dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, a valere su varie fonti di finanziamento (PO-FESR 2014/2020, FSC 2014/2020, Patto per la Sicilia, legge n. 388/2000, etc.), prevedono interventi di adeguamento/aggiornamento su reti fognarie e/o impianti di depurazione finalizzati al superamento (o al concorso al superamento) delle contestazioni avanzate dall'Unione europea;

Considerato che l'art. 11, ultimo comma, della legge regionale n. 27/86 prevede che "nelle more della costruzione delle condotte sottomarine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare lo scarico provvisorio delle pubbliche fognature sottocosta, purché le stesse rispettino i limiti fissati dalla tabella 5";

Considerato che l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 stabilisce che "tutti gli scarichi devono essere preventivamente

autorizzati” (comma 1), e che “le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione” (comma 6);

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale ha condannato in più occasioni questa Amministrazione regionale per non avere rilasciato, per impianti di depurazione afferenti al servizio idrico integrato, l’autorizzazione provvisoria allo scarico prevista dall’art. 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06, mentre sono pendenti ulteriori ricorsi che potrebbero avere il medesimo esito;

Considerato, infine, che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana a sezioni riunite ha evidenziato, con i pareri 25 febbraio 2016, n. 178 e 4 maggio 2018, n. 182, che la mancanza di una normativa regionale di regolamentazione della fase transitoria prevista dall’art. 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06, costituisce un elemento di criticità che espone l’Amministrazione a molteplici responsabilità e ha determinato un corto circuito politico e amministrativo che non può essere risolto in sede amministrativa;

Rilevato che, nonostante le istanze prevenute ai fini del rilascio di provvedimenti provvisori di autorizzazione allo scarico per impianti di depurazione afferenti al servizio idrico integrato, il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti non può, in assenza della disciplina regionale prevista dall’art. 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06, provvedere ad istituire e rilasciare i provvedimenti autorizzativi richiesti dall’utenza;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover disciplinare le modalità per il rilascio, nella Regione siciliana, dell’autorizzazione provvisoria allo scarico per gli impianti di depurazione afferenti al servizio idrico integrato, il cui rilascio è di competenza del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, in attuazione a quanto previsto in merito dall’art. 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Su proposta del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti - Servizio 1 “Gestione ed attuazione del Servizio idrico integrato”;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06, le fasi dell’autorizzazione provvisoria allo scarico per gli impianti di depurazione afferenti al Servizio idrico integrato, il cui rilascio è di competenza del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, per il tempo necessario al loro avvio o, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi sugli impianti, o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o dismissione.

2. Il provvedimento di autorizzazione provvisoria è rilasciato dal Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 124, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., al titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico e ha validità esclusivamente per il tempo intercorrente

dall’avvio del cantiere fino alle operazioni di collaudo e primo avvio dell’impianto.

3. Il provvedimento di autorizzazione riporta limiti, tempistica e prescrizioni relativi alle varie fasi di realizzazione dei lavori.

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente provvedimento gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa riferimento alla vigente normativa di settore (legge regionale n. 27/86, D.Lgs. n. 152/06, D.A. n. 353/13, etc.).

Art. 2

Istanza e documentazione tecnica

1. L’istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico è presentata dopo l’approvazione dell’intervento proposto da parte dell’Ente di Governo dell’ambito territoriale ottimale interessato.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione provvisoria il titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico deve presentare al Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti apposita istanza, allegando:

a) relazione tecnica con:

– l’indicazione delle fasi dell’impianto interessate dai lavori e gli stadi successivi d’intervento;

– la descrizione delle operazioni e dei periodi necessari a riportare in condizioni di normale esercizio l’impianto;

– l’indicazione del periodo temporale di esercizio in cui non è tecnicamente possibile il rispetto dei limiti di emissione in precedenza autorizzati;

– la previsione dei limiti o dei rendimenti depurativi raggiungibili dall’impianto durante i singoli stadi di esecuzione dei lavori, nella fase provvisoria di scarico;

b) il cronoprogramma dei lavori, con indicazione dei tempi di esecuzione delle singole fasi e dei tempi di realizzazione dell’opera nel suo complesso;

c) planimetria dell’impianto a scala adeguata, con l’indicazione dei punti di by-pass parziale delle sezioni oggetto d’intervento e del punto di scarico per il controllo dei parametri in uscita.

3. Il progetto degli interventi da effettuare deve prevedere modalità tali da mantenere nei limiti delle possibilità tecniche e con l’esecuzione delle stesse per stadi progressivi, il maggior numero di sezioni depurative in funzione, garantendo comunque il miglior trattamento depurativo possibile.

4. Il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti provvederà all’adozione di eventuali provvedimenti che dovessero essere necessari per dare attuazione alle presenti disposizioni.

Art. 3

Verifiche

1. Per la verifica del rispetto di quanto indicato nel cronoprogramma di esecuzione dei lavori, durante il periodo di validità dell’autorizzazione provvisoria allo scarico il soggetto titolare dell’attività da cui origina lo scarico deve relazionare al Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e alle competenti strutture territoriali provinciali di Arpa Sicilia, secondo le modalità e la frequenza stabilite nel provvedimento di autorizzazione provvisoria, in merito allo stato di avanzamento dei lavori, producendo le analisi sul refluo.

Art. 4

Divieti

1. Nel corso di validità dell'autorizzazione provvisoria non è consentito scaricare refluo non trattato.

2. Nel caso in cui gli interventi da effettuare non possano, per connotazione tecnica, essere effettuati senza l'interruzione dell'attività depurativa, dovrà essere previsto e attuato un adeguato sistema temporaneo di emergenza per il trattamento, anche parziale, del refluo urbano in arrivo all'impianto.

3. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria il comune interessato non può rilasciare autorizzazioni allo scarico in rete fognaria ex art. 40, comma 1, della legge regionale n. 27/86. Analogamente non possono essere conferiti all'impianto di depurazione rifiuti e materiali di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

Palermo, 8 febbraio 2019.

PIEROBON

(2019.7.477)006

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 4 febbraio 2019.

Riorganizzazione della Rete per le emergenze delle malattie cerebro vascolari – Modifica ed integrazione al D.A. n. 2186/2012.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto l'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito nella Conferenza del 3 febbraio 2005 sulle linee di indirizzo per la definizione del percorso assistenziale ai pazienti con ictus cerebrale;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il PSR 2011/2013 che, segnatamente al punto 13.2.1, intende promuovere la costruzione di una rete per le emergenze delle malattie cerebrovascolari finalizzata alla gestione completa del paziente con specifico percorso dalla fase acuta a quella post-acuta e individua, contestualmente, le Stroke Unit di III livello in coerenza con i predetti decreti;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.A. n. 2186/2012 del 17 ottobre 2012 "Rete per le emergenze delle malattie cerebro vascolari", con il quale è stata individuata la Rete delle Stroke Unit, secondo il modello Hub e Spoke e recepiti i Quaderni della salute "Organizzazione dell'assistenza all'ictus cerebrale" e "Criteri di appropriatezza strutturale, tecnologica e clinica nella prevenzione, diagnosi e cura della patologia cerebrovascolare";

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma 4, inerente l'obbligo di pubblicazione dei decreti assessoriali nel sito internet della Regione siciliana;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" che organizza la rete delle stroke unit su due livelli a differente complessità: Stroke unit di II livello con funzioni di Hub e Stroke unit di I livello con funzioni di Spoke;

Visto il decreto assessoriale 1 luglio 2015, n. 1181 di recepimento del decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70;

Visto il documento dell'Agenzia nazionale dei sistemi sanitari regionali, recante prot. n. 4969 del 24 maggio 2016 "Documento metodologico per la riorganizzazione della Rete di Emergenza-Urgenza della Regione siciliana";

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto assessoriale 11 gennaio 2019, n. 22, recante "Adeguamento della Rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70;

Visto, in particolare, il Documento metodologico per la riorganizzazione del sistema di rete dell'Emergenza-Urgenza, allegato 1 al sopracitato D.A. n. 22/2019, che prevede la riorganizzazione delle reti per patologia e le reti dipendenti sulla base dei volumi minimi di attività e/o sulla tempestività della risposta al bisogno specifico di salute;

Visti i criteri scientifici che hanno dimostrato maggiore efficacia nel trattamento in fase acuta dell'ictus ischemico ovvero: la trombolisi sistemica con r-TPA (entro le 4 ore e 30 minuti dall'esordio dei sintomi), il trattamento endovascolare con trombolisi intrarteriosa, la trombectomia meccanica entro le 6 ore dall'esordio dei sintomi per il circolo anteriore, entro le 8 ore per il circolo posteriore e il ricovero in Stroke Unit;

Considerato che la Stroke Unit di II livello (Hub), devono garantire con attività H24/7 non solo il trattamento fibrinolitico per via sistemica nell'ictus ischemico acuto ma anche il trattamento dell'ictus emorragico, nonché il trattamento fibrinolitico loco regionale per via intra-arteriosa e la trombectomia meccanica e, più in generale, l'approccio endovascolare alla malattia cerebrovascolare;

Considerato che il fabbisogno regionale di Stroke Unit di II livello è stimato in 4/6 strutture;

Ritenuto di individuare all'interno di ciascun bacino un Centro Hub di II livello ed in particolare:

– Bacino PA –TP: ARNAS Civico di Palermo - U. O. C. neurologia;

– Bacino CT – SR – RG: A.O. Cannizzaro di Catania - U. O. C. neurologia;

– Bacino ME: AOU Policlinico G. Martino di Messina - U. O. C. neurologia;

– Bacino CL-AG-EN: P.O. S. Elia di Caltanissetta - U. O. C. neurologia;

Ritenuto, altresì, dall'analisi dei dati sui casi attesi, di individuare all'interno di ogni bacino ove ha sede una Stroke Unit di II livello, il numero di Stroke Unit di primo livello che garantisce la totale presa in carico dei pazienti ed in particolare:

– Bacino PA-TP:

A.O. Villa Sofia - Cervello di Palermo

P.O. Cefalù

A.O. Sant'Antonio Abate di Trapani